

**N. 01707/2013 REG.PROV.CAU.  
N. 03044/2013 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3044 del 2013, proposto da:  
Antonio Dongiovanni, rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Profeta, con  
domicilio eletto presso l'avv. Corrado Morrone in Roma, viale XXI Aprile,  
11;

***contro***

Comune di Putignano, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Di Muro,  
con domicilio eletto presso l'avv. Francesco Altieri in Roma, via Ridolfino  
Venuti, 42;

***per la riforma***

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n.  
00121/2013, resa tra le parti, concernente acquisizione gratuita al  
patrimonio disponibile del comune immobile di proprietà

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Putignano;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti gli avvocati Morrone, su delega dell'avv. Profeta, e Onofri su delega dell'avv. Di Muro;

Ritenuto:

- che solo il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio disponibile del fabbricato di proprietà del ricorrente, da ultimo adottato dal comune convenuto e recante l'esatta qualificazione dell'abuso e della misura sanzionatoria da applicarsi, ha evidenziato le potenzialità lesive nella sfera giuridica del ricorrente, con ogni effetto sulla tempestività del ricorso in prime,

- che sussistono gli estremi di danno nella sfera economica del ricorrente, mentre non emerge pregiudizio all'interesse pubblico tutelato avuto riguardo alla tipologia di abuso edilizio contestato;

- che, in relazione ai profili della controversia, spese ed onorari relativi alla presente fase di giudizio cautelare possono essere compensati fra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello (Ricorso numero: 3044/2013) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)